

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL'AMMISSIONE AGLI ASSEGNI DI STUDIO E ALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (Articolo 72 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n.5 e relativo regolamento di attuazione).

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio di cui all'articolo 72 della legge provinciale sulla scuola n. 5/2006 e relativo regolamento di attuazione (DPP 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg, articoli 7 e 9).

Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1248 di data 30.07.2018 e confermati con deliberazione nr. 1118, di data 29.07.2019.

1. Nucleo familiare da valutare

1. La valutazione della condizione economica richiesta per l'accesso agli interventi agevolativi previsti dalle politiche di settore è effettuata con riferimento ai componenti il nucleo familiare del beneficiario degli stessi interventi, di seguito definiti rispettivamente nucleo familiare da valutare e beneficiario. Di regola il nucleo familiare da valutare è quello risultante dalla certificazione dello stato famiglia del beneficiario, prevista dall'articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), di seguito famiglia anagrafica.

2. In ogni caso il nucleo familiare da valutare è quello risultante alla data della presentazione della domanda.

2. Definizione di chi può essere il richiedente ed il beneficiario dell'intervento.

Il richiedente l'assegno di studio e della facilitazione di viaggio può essere:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori;
- lo studente maggiorenne unicamente se costituisce nucleo autonomo.

Beneficiario dell'assegno di studio e dell'agevolazione di viaggio è lo studente per il quale è presentata la relativa domanda.

3. Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il richiedente.

Il reddito del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali in relazione al grado di parentela con il soggetto richiedente:

- al 100%, il reddito/patrimonio del richiedente, del coniuge o convivente "more uxorio" del richiedente, dell'altro genitore, del figlio più giovane del richiedente;
- al 50%, il reddito/patrimonio dei figli e dei soggetti equiparati ai figli minori nonché degli altri soggetti indicati nel nucleo familiare da valutare.

4. Elementi variabili nella valutazione della condizione economica familiare

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza, se valutata in quanto di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9), FAR	Euro 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Immobiliare familiare FPI	Euro 20.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	Euro 20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	Euro 30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza LS2	Euro 60.000,00

Prima Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	5%
Seconda Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
Terza Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
Reddito di riferimento RIF	Euro 50.500,00

5. Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2019/2020, nella dichiarazione sostitutiva ICEF vanno indicati i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2018.

6. Calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n.1248, di data 30.07.2018 e confermati con deliberazione nr. 1118, di data 29.07.2019.

7. Limiti ICEF per l'accesso ai benefici.

Sono ammessi all'assegno di studio, e alla facilitazione di viaggio in Fascia 1 secondo i parametri stabiliti nell'allegato C), gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF compreso tra 0,00 e 0,3529, corrispondente a un reddito equivalente di 36.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di 0,3529 non sono ammessi all'assegno di studio; per quanto riguarda le facilitazioni di viaggio possono essere ammessi alle medesime in Fascia 2 secondo i parametri stabiliti nell'allegato C).

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio e alle facilitazioni di viaggio i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

8. Calcolo dell'assegno di studio di cui all'articolo 72 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n.5.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico, valutato secondo i criteri indicati nell'allegato B).

In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,22 (ICEF_inf).

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,22 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nell'allegato B).

PUNTEGGIO = PUNTEGGIO ICEF + PUNTEGGIO MERITO

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 .

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo del 70% della spesa sostenuta e per un importo massimo di Euro 3.500,00.

E' prevista la riduzione del 50% delle agevolazioni previste per gli studenti che si iscrivono per la prima volta nell'anno scolastico 2019/2020 ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado fuori dal territorio del Primiero e del Feltrino, i cui indirizzi siano presenti anche sul territorio medesimo.

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

9. Utilizzo dei fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio.

Si stabilisce che qualora i fondi rispettivamente stanziati per la concessione degli assegni di studio pari ad **Euro 75.000,00**, non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti siano proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide.